



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL COMITATO PROVINCIALE F.I.T.A. DI SALERNO IN SEDUTA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il giorno 6 giugno 2020, alle ore 16, in via telematica su piattaforma Google Meet come previsto dalle norme nazionali e come da convocazione del Presidente Provinciale, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria delle associazioni affiliate FITA della Provincia di Salerno per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) comunicazioni urgenti del Presidente
- 2) modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo Settore", D.Lgs. 117/2017 D.Lgs.105/2018, per i quali è richiesta la maggioranza semplificata: adozione dello Statuto Nazionale della Federazione Italiana Amatori Teatro;
- 3) esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio anno 2019;
- 4) esame ed approvazione del bilancio di previsione anno 2020;
- 5) discussioni.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il Sig. Francesco D'Andrea e quale Segretario il Sig. Vincenzo Fauci.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Punto uno dell'O.d.G. - Prende la parola il Presidente Provinciale FITA di Salerno, Vincenzo Fauci, illustrando ai presenti le attività di FITA attualmente in corso, legate per lo più alla complessa e delicata situazione relativa alle restrizioni Covid-19.

Passando al **secondo punto dell'O.d.G.**, il Presidente Provinciale FITA, dopo che il Presidente dell'Assemblea abbia verificato la maggioranza, illustra le modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore". Il Presidente dà lettura dello Statuto nazionale della FITA, nel quale sono contenute le norme di funzionamento dei Comitati Regionali FITA, con specifico riferimento agli artt. da 11 a 16. Richiama in particolare l'art.3 dello statuto nazionale che prevede che gli statuti dei Comitati Regionale devono adeguarsi alle norme contenute nello statuto nazionale FITA e che i Comitati Regionali e Provinciali sono dotati di piena autonomia amministrativa, patrimoniale e giuridica. Pertanto, dopo ampia discussione, l'assemblea, all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente, adottando come statuto del Comitato Provinciale FITA di Salerno lo statuto nazionale della Federazione Italiana Teatro Amatori, approvato a Pompei (NA) in data 19.05.2019, REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 1 il 04/07/2019, al n. 19155 SERIE 1T, giusto verbale di deposito presso il notaio Giovanni Floridi del 21.6.2019, REP. N. 47.649 RACC. N. 32.945, contenente anche le norme di costituzione e di funzionamento dei Comitati Regionali, quali organi periferici della FITA. Il nuovo testo dello statuto del Comitato Provinciale FITA di Salerno viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente del Comitato Provinciale FITA di Salerno, Vincenzo Fauci, di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Si dà, altresì, mandato al Presidente del Comitato Provinciale FITA di Salerno, Vincenzo Fauci, di richiedere l'esenzione dall'imposta di bollo così come previste dall'articolo 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 e come confermato dalla Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.158/E del 21 dicembre 2017 e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs.117/2017.

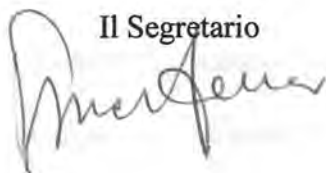
L'Assemblea, infine, delibera e conferisce mandato al Presidente Provinciale FITA di Salerno, Sig. Vincenzo Fauci, di iscrivere il COMITATO PROVINCIALE F.I.T.A. SALERNO nell'albo delle APS della Regione CAMPANIA e, ove presenti, negli albi provinciali. I dati contenuti nel presente atto costituiscono anche idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni relative alla clientela, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231.

Successivamente il Presidente dell'Assemblea propone l'accorpamento dei punti 3 e 4 posti all'O.d.G. L'Assemblea approva. Passando quindi ai punti **3 e 4 all'O.d.G.**, comunica che il bilancio Consuntivo 2019 non ha previsto spese e uscite, quindi è di zero entrate e zero uscite. Allo stesso tempo, comunica che per il bilancio Preventivo 2020 non sono previste entrate e quindi neanche uscite. L'Assemblea all'unanimità approva.

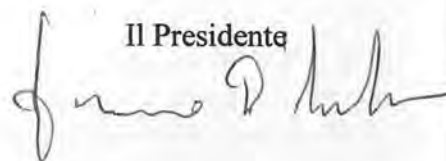
Terminati gli argomenti in votazione previsti nell'O.d.G. si è passati ad una proficua discussione tra i partecipanti sullo stato del Teatro Amatoriale e sul momento particolarmente delicato che vive la Cultura in generale: in tale contesto i partecipanti hanno convenuto che le iniziative ed i progetti che FITA ha messo in campo in queste difficili settimane contribuiscono a confermare l'enorme valore aggiunto che il Teatro può offrire alla ripresa, soprattutto sociale.

Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente dell'Assemblea alle ore 18,00 dichiara chiusa la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



6 giugno 2020

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI
approvato dall'Assemblea delle Associazioni svoltasi in Pompei in data 19.05.2019

ART.1 - COSTITUZIONE - SCOPI- SEDE

E' costituita la Federazione Italiana Teatro Amatori F.I.T.A. - Rete associativa - A.P.S..

Essa ha sede in Roma. L'associazione potrà mutare la propria sede legale nell'ambito del territorio comunale e deliberare anche l'apertura di sedi periferiche, sia sul territorio nazionale che estero, senza che sia necessaria la modifica del presente Statuto. Potrà affidare l'organizzazione delle sedi periferiche agli associati che ne faranno richiesta, previa delibera del Comitato Direttivo.

Possono associarsi alla F.I.T.A. le Associazioni Artistiche senza fini di lucro e tutti gli Enti del terzo settore, così come definiti ed individuati dalla normativa vigente, che perseguano le finalità del presente statuto. La F.I.T.A. non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale.

La sua attività è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Essa ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita culturale attraverso ogni espressione dello spettacolo e di promuovere la diffusione dell'arte teatrale e dello spettacolo in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito, nonché l'utilizzo, la gestione e il recupero degli spazi teatrali e/o teatrabili.

Si propone di favorire lo sviluppo e di promuovere iniziative destinate alla formazione artistico-culturale e sociale.

E' un'associazione di promozione sociale che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ampliando la conoscenza dei vari settori di azione attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni e proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nei vari campi di interesse e dei fini perseguiti.

Promuove l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza e le pari opportunità; ripudia ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per causa di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio economiche, siano in condizione di marginalità sociale.



La F.I.T.A. promuove, altresì, tutte quelle azioni di formazione e aggiornamento tese ad arricchire ed ampliare la professionalità del personale docente della scuola e degli studenti attraverso ricerche, studi, sperimentazioni corsi di aggiornamento, convegni e seminari, visite, incontri a livello nazionale e internazionale, anche nell'ambito del piano dell'offerta formativa del MIUR.

La F.I.T.A. intende, altresì, concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, favorendo la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale. Promuove la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; partecipa alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, sotto l'aspetto storico-artistico, culturale e della protezione civile; contribuisce alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

Svolge, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Monitora, altresì, l'attività degli enti ad essa associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predispone una relazione annuale al Consiglio Nazionale del Terzo settore.

Nei confronti degli enti associati promuove e sviluppa attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica.

L'associazione, a titolo indicativo e non limitativo e per i fini di cui sopra, esplica la sua attività prevalentemente nei settori della cultura, delle arti e della tutela del patrimonio artistico, dell'editoria, delle varie forme di spettacolo dal vivo e non, nonché della formazione ad esse connessa, in particolare mediante esercizio delle attività di interesse generale elencate nell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in seguito denominato

per l'approvazione e modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per l'elezione degli organi statutari elettivi, per l'approvazione dei bilanci e per lo scioglimento della Federazione e per qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, qualora essi abbiano rinnovato l'iscrizione per l'anno in corso ed abbiano corrisposto la quota associativa nella misura determinata dall'Assemblea delle Associazioni, almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

La qualità di Associazione/Ente Affiliati cessa al 31 dicembre dell'anno di riferimento nel caso in cui l'affiliazione non venga rinnovata con le modalità di cui alla circolare sopra citata.

Si perde, altresì, per scioglimento, dimissioni, morosità e per esclusione, in caso di comportamenti in palese contrasto con le norme e le finalità di cui al presente Statuto, ai Regolamenti interni e al Codice Etico o che comunque arrechino nocumento o danno alla Federazione o alla sua immagine.

ART.3 - GLI ORGANI STATUTARI

Gli organi della Federazione Italiana Teatro Amatori sono:

1) Organi Centrali

- L'Assemblea delle Associazioni
- Il Consiglio Federale
- Il Comitato Direttivo
- Il Presidente della Federazione
- Il Collegio dei Probiviri
- L'organo di controllo

2) Organi Periferici

- I Comitati Regionali
- L'Assemblea Regionale delle Associazioni
- I Consigli Federali Regionali
- I Comitati Direttivi Regionali
- I Comitati Provinciali
- L'assemblea Provinciale delle Associazioni
- I Comitati Direttivi Provinciali

I Comitati Regionali e Provinciali sono considerati articolazioni territoriali della FITA e, dunque, funzionalmente da essa dipendenti. Si costituiscono ed operano secondo le norme di cui al presente Statuto nazionale FITA, che devono intendersi recepite automaticamente nei loro statuti. Nel caso di incompatibilità e/o contrasto tra gli statuti dei predetti Comitati e quello nazionale, prevalgono sempre le norme

- nel caso in cui per esclusione/dimissione, venga meno il numero dei componenti del Comitato

Direttivo, del Collegio dei Probiviri, dell'Organo di controllo e non sia stato possibile integrarlo con i primi dei non eletti;

- su richiesta scritta e motivata di almeno $1\frac{1}{3}$ delle Associazioni Affiliate aventi diritto al voto e nel caso di richiesta di almeno $2\frac{1}{5}$ dei componenti del Consiglio Federale aventi diritto al voto.

L'Assemblea è convocata in via Straordinaria per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Federazione o negli altri casi in cui la straordinarietà è ritenuta necessaria e riconosciuta dall'assemblea in sede di costituzione.

La convocazione avviene mediante avviso a tutte le Associazioni/Enti affiliati e ai partecipanti di diritto affisso nella bacheca della sede centrale e pubblicato sul sito internet della FITA, nonché spedito a mezzo posta elettronica all'indirizzo dichiarato al momento dell'iscrizione, almeno 20 gg. prima della data fissata per lo svolgimento. Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata o telegramma, tale termine è fissato in gg.40. L'avviso deve contenere:

- le modalità di svolgimento ed eventualmente di partecipazione da remoto;
- la sede, o le diverse sedi;
- il luogo, o i diversi luoghi;
- data e ora di svolgimento;
- l'Ordine del Giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata nella stessa data e sedi di quella Ordinaria.

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art.21 del C.C. e dal presente statuto.

L'Assemblea Straordinaria convocata per la modifica dello Statuto è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle Associazioni Affiliate e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento della Federazione è validamente costituita e delibera validamente con il voto favorevole dei tre quarti delle Associazioni affiliate.

L'assemblea nomina:

- il Presidente dell'Assemblea;

- su richiesta scritta e motivata di almeno 1\3 dei componenti.

La convocazione avviene con le stesse modalità e mezzi adottati per la convocazione dell'Assemblea delle Associazioni.

Può essere convocato d'urgenza anche in via telematica e/o telefonica.

I lavori possono svolgersi anche in forma telematica. Anche in questo caso dovrà essere redatto un dettagliato verbale. È validamente costituito con le maggioranze previste dall'art.21 del C.C..

Delibera, con un sistema di voto ponderato su base regionale, come previsto nel Regolamento della Federazione.

Il Consiglio Federale indica la commissione verifica poteri.

Delibera:

- sulla esclusione o la decadenza delle Associazioni Affiliate o dei soci tesserati appartenenti alle associazioni stesse, sentiti i Probiviri;

- su ogni controversia tra le Associazioni affiliate ed i loro soci e tra questi e la Federazione ed i suoi Organi, in seconda istanza;

- lo scioglimento dei Comitati Direttivi Periferici in seguito a gravi inadempienze che ostacolano il funzionamento o danneggino l'attività Federativa e nella stessa delibera indica un Commissario Straordinario con il compito di indire nuove elezioni entro il termine di 120 gg., gestire l'ordinaria amministrazione, partecipare alle riunioni degli altri OO.SS. senza diritto di voto, riferire costantemente al Comitato Direttivo;

- di indire le votazioni dell'Assemblea delle Associazioni in via telematica secondo l'apposito Regolamento;

- su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno.

Esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Comitato Direttivo.

Predisporre per l'approvazione dell'Assemblea:

- le linee direttive e programmatiche dell'attività e della gestione della Federazione;

- le quote di iscrizione annuali dovute dalle Associazioni Affiliate;

- i Regolamenti e le loro modifiche;

- le modifiche dello Statuto.

Esprime pareri non vincolanti su richieste specifiche del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo nomina, nel suo seno, nella prima riunione:

- il Presidente della Federazione;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere.

Il Comitato Direttivo redige i bilanci preventivi e consuntivi e predispone:

- i Regolamenti;
- le modifiche di Statuto e Regolamenti.

Provvede:

- a sviluppare le attività della Federazione nel quadro delle direttive approvate dall'Assemblea;
- alla gestione ordinaria e straordinaria della Federazione nonché alla nomina o all'assunzione dei dipendenti;
- alla nomina, a discrezione e a tempo determinato, di Delegati con funzioni specifiche;
- alla istituzione, a discrezione e a tempo determinato, di Commissioni Artistiche - Tecniche - Funzionali e ne nomina i loro componenti;
- alla nomina della Commissione Verifica Poteri, su indicazione del Consiglio Federale.

Delibera sulla stipula dei contratti con i terzi, ivi compresi quelli di prestazione professionale e/o di collaborazione per attività tecnico-amministrative connesse alla gestione della Federazione, dando mandato al Presidente per la loro sottoscrizione.

Decide in prima istanza, sentiti i Probiviri, su tutte le controversie tra le Associazioni Affiliate ed i loro soci e tra questi e la Federazione ed i suoi Organi.

Delibera, in ogni caso, su tutte le questioni o atti per i quali non vi sia a norma del presente statuto competenza esclusiva degli altri organi della Federazione.

Può adottare in via provvisoria, sentiti i membri del Consiglio Federale, provvedimenti di comprovata urgenza e/o particolare convenienza per la Federazione che richiedono l'approvazione Assembleare o di altri Organi, fermo restando l'obbligo di successiva ratifica.

ART. 7

IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione. Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea, del Consiglio Federale e del Comitato Direttivo. Sottoscrive ed assume le obbligazioni in nome e per conto della

di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del codice civile.

ART. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti, tesserato o meno alla Federazione, iscritto nell'apposito registro.

ART. 11 - I COMITATI REGIONALI

Nelle Regioni dove siano presenti almeno cinque Associazioni Affiliate si costituiscono i Comitati Regionali.

Nelle Regioni con un numero di Associazioni affiliate inferiore a cinque il Comitato Direttivo, sentite le Associazioni interessate, ne dispone la temporanea iscrizione in altra Regione.

E' consentita l'aggregazione tra Regioni diverse su approvazione motivata del Consiglio Federale.

I Comitati Regionali sono dotati di piena autonomia amministrativa, patrimoniale e giuridica e, pertanto, sottostanno alla normativa per il riconoscimento degli Enti non commerciali, con particolare riferimento all'obbligo di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo entro i termini di legge.

Gli Statuti ed i Regolamenti dei Comitati Regionali devono essere compatibili con la normativa vigente, lo Statuto e i Regolamenti della Federazione. I Comitati Regionali dovranno altresì adeguare i medesimi alle modifiche normative e regolamentari nel frattempo sopravvenute, nei tempi stabiliti dal Regolamento della Federazione o da apposita delibera del Comitato Direttivo.

ART. 12 - L'ASSEMBLEA REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI

L'Assemblea Regionale delle Associazioni è organo sovrano ed è costituita dai Legali Rappresentanti delle Associazioni/Enti, che risultino regolarmente affiliati per l'anno in corso nella regione di competenza, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota associativa e il numero dei soci tesserati.

Possono partecipare all'Assemblea regionale, senza diritto di voto, i membri del Comitato Direttivo.

L'avente diritto al voto può delegare un socio tesserato, purché maggiorenne, appartenente alla stessa Associazione o il Legale Rappresentante, o altro socio tesserato purché

L'Assemblea delibera validamente con il voto singolo di ciascun avente diritto qualunque sia il valore della quota associativa e il numero dei suoi soci tesserati.

L'Assemblea nomina:

- il Presidente dell'Assemblea;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- gli Scrutatori ed i Seggi Elettorali.

Delibera:

- l'approvazione annuale entro i termini di legge dei bilanci preventivi e consuntivi;
- l'approvazione delle linee direttive e programmatiche dell'attività e della gestione del Comitato Regionale;
- l'approvazione delle proposte di aggregazione tra provincie;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti;
- su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno;
- determina ogni quattro anni il numero dei componenti il Comitato Direttivo Regionale tra un minimo di tre ed un massimo di sei membri tra i soci tesserati alle Associazioni affiliate nella Regione di pertinenza.

Elegge:

- ogni quattro anni, i componenti il Comitato Direttivo Regionale;
- facoltativamente, fatti salvi i casi in cui fosse richiesto obbligatoriamente dalla legge, il Collegio dei Probiviri, l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale;
- procede alla loro sostituzione nel caso in cui per esclusione/dimissione venga meno il numero dei componenti del Comitato Direttivo e, ove presenti, del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Controllo e non sia stato possibile integrarli con i primi dei non eletti all'ultima Assemblea elettiva.

In via Straordinaria approva le modifiche dello Statuto.

ART. 13 - I CONSIGLI FEDERALI REGIONALI

Il Consiglio Federale Regionale è l'organismo di confronto tra le diverse realtà della regione ed è composto dai membri del Comitato Direttivo Regionale e dai Presidenti dei Comitati Direttivi Provinciali.

Alle riunioni, su invito del Presidente Regionale, può partecipare, senza diritto di voto, chiunque, che per competenza possa essere utile per l'approfondimento di uno o più argomenti posti in discussione ed inoltre, chiunque,

ART. 14 - I COMITATI DIRETTIVI REGIONALI

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di tre ed un massimo di sei membri tra gli iscritti alle Associazioni affiliate nella Regione di Competenza.

Alle riunioni può partecipare, senza diritto di voto, chiunque su invito del Comitato Direttivo che per sua competenza possa essere utile per l'approfondimento di uno o più argomenti posti in discussione.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo di uno o più membri del Comitato i medesimi saranno sostituiti dai primi non eletti all'ultima Assemblea Regionale Elettiva e ove non possibile attraverso apposita elezione.

Nell'ipotesi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo di più della metà dei membri nell'arco del quadriennio, il Comitato Direttivo decade e si farà luogo a nuove elezioni.

Non sono ammesse deleghe Il Comitato Direttivo Regionale è convocato dal Presidente Regionale o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione avviene mediante avviso a tutti i membri spedito anche a mezzo posta elettronica e/o fax da far pervenire ai componenti almeno 10 giorni prima riducibili a 5 in caso di urgenza.

Il Comitato direttivo può essere convocato anche in riunione telematica e/o telefonica. I lavori possono svolgersi anche in forma telematica e/o telefonica.

Anche in questo caso dovrà essere redatto un dettagliato verbale.

L'avviso deve contenere

- la sede;
- il luogo;
- la data e ora di svolgimento;
- l'Ordine del Giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato Direttivo Regionale è validamente costituito e delibera con la presenza effettiva della maggioranza dei membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e nomina, nel suo seno, nella prima riunione:

- il Presidente Regionale;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Gli Statuti ed i Regolamenti dei Comitati Provinciali devono essere compatibili con la normativa vigente, lo Statuto e i Regolamenti della Federazione. I Comitati Provinciali dovranno altresì adeguare i medesimi alle modifiche normative e regolamentari nel frattempo sopravvenute, nei tempi stabiliti dal Regolamento della Federazione o da apposita delibera del Comitato Direttivo.

ART.16 - ASSEMBLEA PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI E COMITATO DIRETTIVO PROVINCIALE

All'Assemblea Provinciale delle Associazioni ed al Comitato Direttivo Provinciale si applicano per analogia gli articoli 12 e 14 del presente Statuto. Le funzioni di cui all'art.13 dello Statuto sono demandate al Comitato Direttivo Provinciale.

ART. 17 - CARICHE FEDERALI

Possono accedere alle cariche federali solamente le persone fisiche tesserate F.I.T.A. e soci degli enti giuridici associati F.I.T.A. che, se candidati, si intendono da questi ultimi indicate, con le sole eccezioni e i limiti di cui al presente Statuto, ai Regolamenti e alle norme di legge richiamate dal CTS.

Tutti i componenti degli Organi Statutari prestano la loro opera gratuitamente. Vanno loro rimborsate solamente le spese sostenute per l'attività federativa, comprovate e comunque compatibili alla capacità finanziaria della Federazione.

Tutte le cariche federali sono rieleggibili.

Tutti gli Organi Statutari hanno la durata di quattro anni, sino alla successiva Assemblea elettiva quadriennale.

Il Comitato Direttivo decade al momento dell'insediamento del nuovo C.D. eletto dall'Assemblea.

Gli Organi Statutari Periferici decadono alla scadenza dei quattro anni e dopo l'insediamento del nuovo Comitato Direttivo ed hanno tempo 120 gg. per la convocazione delle Assemblee onde procedere al rinnovo delle cariche, durante i quali, in regime di prorogatio, potranno svolgere attività d'ordinaria amministrazione e assumere deliberazioni che rivestano carattere d'urgenza. In caso d'impedimento o di rifiuto del Presidente la convocazione potrà avvenire a cura del Vice Presidente. In ogni caso, trascorso infruttuosamente il suddetto termine, il Comitato Direttivo provvederà alla nomina di un Commissario Straordinario con il compito di indire nuove elezioni.

ART. 20 - PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE

Il Patrimonio della Federazione è costituito:

- da beni di proprietà e comunque acquistati;
- da contributi e sovvenzioni di amministrazioni pubbliche e enti privati;
- dalle quote associative degli enti associati e dei loro soci tesserati
- dai beni provenienti da eventuali donazioni o lasciti;
- da redditi patrimoniali vari.

Tale patrimonio non può essere destinato per scopi diversi da quelli di cui all'art. 1 del presente statuto.

Il patrimonio comunque costituito e/o comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

Parte delle entrate dovranno essere destinate al sostegno delle strutture periferiche purché in regola con la normativa in tema di Enti non commerciali, con particolare riferimento all'obbligo di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo entro i termini di legge.

Ai fini dell'eventuale conseguimento della personalità giuridica della F.I.T.A., ai sensi dell'art.21 c.1 e dell'art.22 c. 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il patrimonio minimo viene determinato e costituito in una somma di denaro pari ad euro 20.000,00.

ART. 21 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Fermo quanto sopra, eventuali utili o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere destinati alle finalità sociali perseguite dall'Ente.

ART. 22 - LO SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

La delibera di scioglimento della Federazione dispone la devoluzione del fondo patrimoniale ad enti o associazioni del terzo settore che perseguono scopi analoghi, o ai fini

di pubblica utilità, sentito l'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 23 - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea delle Associazioni con la maggioranza dei 2/3 della stessa, regolarmente costituita con la metà più uno dei suoi aventi diritto.

ART. 24 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI APPLICABILI

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "Rete Associativa" quale parte integrante della denominazione della Federazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e della nuova formulazione dell'art 9, i cui effetti sono sospesi fino al termine di cui all'art. 101, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 o, nel caso in cui cadesse anteriormente, fino al termine di decadenza del Collegio dei Revisori attualmente in carica.

Le questioni non espressamente previste nel presente Statuto sono disciplinate dal Regolamento Generale, dal Codice Etico o dai Regolamenti Particolari, ove previsto. In mancanza vanno applicate le norme che regolano casi simili ed eventualmente le norme delle Leggi vigenti.

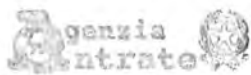
Per la costituzione ed il funzionamento degli organi periferici, tranne per i casi specificamente regolati dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste per gli organi centrali.

Le norme vanno comunque applicate ed interpretate attenendosi ai principi di equità e di trasparenza, uniformandosi ai fini statutari.

Il presente Statuto, approvato all'unanimità dall'Assemblea delle Associazioni F.I.T.A. in Pompei il 19.5.2019 nella nuova formulazione a seguito delle modifiche approvate, è allegato al relativo verbale con la lettera "H".

La Segretaria
Ambra Porreca

Il Presidente
dott. Enrico Ventura



Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Territoriale di Eboli

24 GIU. 2020

Registrato il

al N° 451 Serie 3 alleg. n.

Esatte e

FUNZIONE
N. 100270

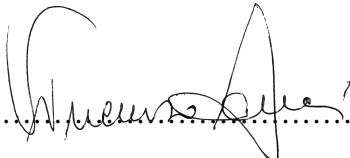


Modalità alternativa all'autenticazione di copie ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Io sottoscritto: FAUCI VINCENZO nato il 10/05/1961 a NOLA (NA - Italia) residente a Battipaglia (Sa) via G. PARINI 22 conformemente all'art. 47 DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali (art. 76 DPR 445/2000) dichiaro

che la copia dello STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FITA SALERNO composta di fogli n. 14 (quindici) qui allegata è conforme all'originale.

Data....6 febbraio 2021.....

firma..........